

STATUTO

NEW STREET - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTEMARCIANO AN VIA
CASSIANO 69

Numero REA: AN - 168350

Codice fiscale: 02195760422

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto 8346 di repertorio e 5675 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) Denominazione.

1.1 La società cooperativa sociale corre sotto la denominazione sociale: "NEW STREET società cooperativa sociale".

1.2 La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo, nel rispetto dei requisiti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente previsto dall'articolo 2512 del codice civile, presso il quale depositerà annualmente i bilanci. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2515 del codice civile, negli atti e nella corrispondenza della società dovrà essere indicato il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

1.3 Inoltre, l'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle Associazioni di categoria e l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto.

1.4 La società adotta le norme sulla società a responsabilità limitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile.

1.5 Anche qualora il numero dei soci dovesse essere superiore ad otto, la società cooperativa adotterà, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2519 secondo comma del codice civile.

Articolo 2) Sede.

2.1 La società ha sede in Comune di Montemarciano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.3. Spetta, invece, ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo.

Articolo 3) Scopo - Oggetto.

3.1 La società cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, ha per scopo perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di cui al successivo punto 3.2 e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 primo comma lettera b)

della legge 8 novembre 1991 numero 381.

3.2 La cooperativa organizza un'attività di impresa diretta a conseguire, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

3.3 La società persegue, inoltre, lo scopo di ottenere e di conservare continuità di occupazione lavorativa, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per i soci lavoratori ed, eventualmente, anche per altri lavoratori, secondo una delle forme contrattuali previste dalla legge.

3.4 In attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà di cui al precedente comma, la società cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui infra e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della predetta legge 381/1991:

- produzione, fornitura, posa in opera e manutenzione di attrezzature in genere per segnaletica verticale;
 - realizzazione e censimento con mappaggio della segnaletica;
 - realizzazione e manutenzione di attrezzature in genere per segnaletica orizzontale;
 - fornitura, installazione, manutenzione e riparazione di impianti semaforici;
 - fornitura, installazione, manutenzione e riparazione di barriere di sicurezza stradale e barre per riduzione della velocità;
 - progettazione, fornitura, installazione, manutenzione e riparazione di piste ciclabili;
 - progettazione, fornitura, installazione, manutenzione e riparazione di arredo urbano (recinzioni, giardini, giochi per bambini);
 - erogazione di servizi di bonifica bacini idrici e specchi d'acqua;
 - erogazione di servizi di pulizia arenili;
 - erogazione di servizi di pulizia stradale;
 - erogazione di servizi in genere, servizi di pulizia e fornitura di beni a privati, imprese e non ed, in particolare, ad Enti Pubblici, quali ad esempio Comuni, AA.UU.SS.LL., province e regioni;
 - progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi ecc. sia pubblici che privati;
 - realizzazione censimento arboreo;
 - progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e aggiornamento.
- 3.5** La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

3.6 Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

3.7 Inoltre, la cooperativa:

1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

2. potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; per il rimborso dei finanziamenti si applica l'articolo 2467 del codice civile;

3. potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre società cooperative;

4. potrà partecipare a gare di appalto, convenzioni, trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

3.8 Ancora per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere anche dipendenti non soci.

3.9 Nello svolgimento della propria attività la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; l'attività stessa potrà essere svolta anche nei confronti di terzi non soci.

Articolo 4) Durata.

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato.

4.2 Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 6 (sei) mesi da esercitare mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale; il recesso produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale il termine del semestre scade.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5) Numero di soci e requisiti.

5.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.3 Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla società cooperativa.

Articolo 5-bis) Soci lavoratori.

5-bis.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

5-bis.2 Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

5-bis.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge od autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consenta la vigente normativa.

5-bis.4 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 5-ter) Soci lavoratori svantaggiati.

5-ter.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91.

5-ter.2 Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

5-ter.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare

da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Articolo 5-quater) Soci volontari.

5-quater.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

5-quater.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

5-quater.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali

5-quater.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

5-quater.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 6 - Domanda di ammissione - Accoglimento della domanda.

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- e) dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

6.2 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto, delibera sulla domanda di ammissione dei soci con decisione motivata.

6.3 La delibera di ammissione del socio diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

6.4 Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro

soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Articolo 7) - Doveri del socio.

7.1 I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui all'articolo 6.1 lettera c) e versare il sovrapprezzo, di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

7.2 Essi, quindi, sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 17;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 del codice civile.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 8) - Cessazione della qualità di socio.

8.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9) - Recesso.

9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2 Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 del codice civile.

Articolo 10) - Esclusione.

10.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del codice civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente a-

gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

10.2 Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del codice civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi sessanta giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

10.3 In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'assemblea attraverso apposito regolamento.

Articolo 11) Comunicazione.

11.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 12) Morte del socio.

12.1 In caso di morte del socio, l'erede o il legatario, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto ed in caso di pluralità di eredi o di legatari debbono nominare un rappresentante comune. Ai fini del subentro di cui al comma precedente, l'erede o il legatario, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, dovranno presentare domanda di ammissione ai sensi del presente statuto; l'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

12.2 Gli eredi o i legatari del socio defunto sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società e quelli per i quali l'organo amministrativo abbia comunque deliberato la non ammissione in società ai sensi del precedente comma, hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 13.

Articolo 13) Liquidazione della quota.

13.1 Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare o, pur avendo i requisiti, non siano ammessi in società ai sensi del precedente articolo 12.2), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

13.2 Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in alcun caso.

13.3 La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

TITOLO IV
TRATTAMENTO DEI SOCI

Articolo 14) Trattamento economico dei soci.

14.1 Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento. E' demandata all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre ed approvarsi ai sensi di legge, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutate la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

14.2 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

14.3 Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 15) Patrimonio sociale.

15.1 Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate con i versamenti a titolo di sovrapprezzo e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi od ai legatari del socio defunto;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

15.2 E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono, pertanto, riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16) Quote.

16.1 Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 primo comma del codice civile, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però, con le modalità previste dalla legge, non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

16.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 17) Versamento delle quote.

17.1 Le quote sottoscritte e l'eventuale relativo sovrapprezzo potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 18) Esercizio sociale.

18.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questo caso, peraltro, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

18.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e:

---costituirà la riserva legale nella misura come per legge;

---ne destinerà una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive modifiche ed integrazioni;

---statuirà sui dividendi in misura non superiore non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici.

18.4 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

18.5 Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

18.6 Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci in relazione a quelle totali, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi.

18.7 Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 - sexies del codice civile.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 19) Materie rimesse alle decisioni dei soci.

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori od almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

19.2 Sarà competenza, altresì, dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

19.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

19.4 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Articolo 20) Modalità di adozione delle decisioni dei soci.

20.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale qualora hanno ad oggetto le modificazioni dello statuto o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica-

zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei

diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

20.3 In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

20.4 Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

20.5 Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Articolo 21) Decisioni mediante consultazione scritta.

21.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

21.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

21.3 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

21.4 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 22) Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

22.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

22.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

22.3 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la

maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato

alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 23) Assemblea dei soci.

23.1 L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dall'organo amministrativo mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

23.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

23.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

23.4 Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

23.5 La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

23.6 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione, ove prevista.

23.7 L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal co-amministratore più anziano; in caso di assenza o di impedimento di questi, da altra persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

23.8 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

23.10 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-

dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

23.11 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 24) Nomina - Revoca - Durata.

24.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da più amministratori nominati con decisione dei soci. In caso di più amministratori il loro numero va da un minimo di uno ad un massimo di dieci.

24.2 Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli stessi durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e possono essere rieletti.

Articolo 25) Compenso.

25.1 L'eventuale compenso annuale spettante all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina; i soci possono anche stabilire che agli amministratori vengano concessi gettoni di presenza.

25.2 Agli amministratori spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 26) Poteri.

26.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

26.2 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 27.1, è adottata dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Articolo 27) Forme di amministrazione.

27.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

27.2 Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente statuto è riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 del codice civile ed al secondo comma dell'articolo 2258 del codice civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 28) Decisioni del consiglio di amministrazione.

28.1 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente, se non già nominati dai soci.

28.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tuttavia, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 del codice civile e dall'articolo 2544 comma 1 del detto codice ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dell'organo amministrativo devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

28.3 Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 20.4, 21 e 22; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

28.4 Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

28.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore, se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato

alla società.

28.6 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

28.7 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

28.8 La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

28.9 Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

28.10 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 29) Amministratori delegati.

29.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 30) Rappresentanza.

30.1 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'amministratore unico,
- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-presidente,
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'articolo 2257 del codice civile,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'articolo 2258 del codice civile.

30.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII

CONTROLLI

Articolo 31) Collegio sindacale.

31.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti no-

minati con decisione dei soci.

31.2 Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile; per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Articolo 32) Controllo individuale del socio.

32.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 33) Competenze dell'assemblea.

33.1 L'assemblea, in caso di scioglimento della società cooperativa per qualsiasi motivo, provvede alla nomina ed alla revoca di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, fissandone i poteri e determinando le modalità della liquidazione.

Articolo 34) Devoluzione del patrimonio.

34.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e di sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO IX

COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 35) Clausola conciliativa e compromissoria.

35.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società cooperativa ed i soci ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società cooperativa, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni dei soci, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, alla decisione di un unico Arbitro, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

35.2 Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di volta in volta vigente e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del de-

creto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 commi 2 e 3 del codice di procedura civile.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36) Requisiti mutualistici.

36.1 E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.

36.2 Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile fra i soci.

36.3 E' fatto divieto distribuire dividendi, a remunerazione del capitale effettivamente versato, in misura superiore a quanto previsto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

36.4 In caso di scioglimento della società, si fa riferimento a quanto espressamente descritto al precedente articolo 33.

36.5 Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000 numero 388, la soppressione da parte della società cooperativa delle clausole mutualistiche comporta l'obbligo per la società di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 comma quinto della legge 31 gennaio 1992 numero 59. Allo stesso obbligo si intende soggetta la società nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui all'articolo 26 del d. lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 numero 1577, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

36.6 Ai sensi dell'articolo 111 decies delle disp. di att. e trans. del codice civile, non rilevano, ai fini del predetto obbligo di devoluzione, la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del sopra richiamato d. lgs. C.p.S. 1577/1947 ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice civile. L'organo amministrativo deve, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo 2545 octies del codice civile.

36.7 Le norme contenute nel presente articolo e sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 37) Regolamento interno.

37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 38) Rinvio.

38.1 Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui

il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia e la disciplina prevista dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, nonché, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Fabrizio Strazzi

F.to: Andrea Massei notaio

impronta del sigillo notarile